

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 luglio 2007 (03.07) (OR. en)

11367/07

ANTIDUMPING 40 COMER 112 ASIE 46

PROPOSTA

| Mittente: | la Commissione |
|-----------|---|
| in data: | 27 giugno 2007 |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 363 definitivo

11367/07 fo
DG E II

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 27.6.2007 COM(2007) 363 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006

(presentata dalla Commissione)

IT IT

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base") nel quadro dei procedimenti relativi alle importazioni di "certi sistemi di fotocamere" e di "sistemi di telecamere" originari del Giappone.

Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle prescrizioni sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Valutazione dell'impatto

La presente proposta discende dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Con il regolamento (CE) n. 2042/2000 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il 21 dicembre 2006 tali misure sono state prorogate a seguito di un riesame in previsione della scadenza.

Il 18 maggio 2006 la Commissione ha avviato una nuova inchiesta antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone. Il prodotto oggetto delle suddette misure rientra pienamente nella definizione del prodotto di cui a questa nuova inchiesta. Pertanto, contemporaneamente a questa nuova inchiesta, è stato avviato un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio.

La scadenza del regolamento (CE) n. 2042/2000 era prevista per il 29 dicembre 2006. Tuttavia, dato che il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio ha prorogato le misure applicate ai sistemi di telecamere, il riesame intermedio è stato automaticamente esteso anche ad esse.

Con lettera del 12 aprile 2007 indirizzata alla Commissione il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia riguardante certi sistemi di fotocamere nonché il proprio sostegno al mantenimento delle misure applicate ai sistemi di telecamere. La Commissione intende pertanto chiudere il procedimento relativo a certi sistemi di fotocamere e propone l'abrogazione delle misure vigenti in materia di sistemi di telecamere, in quanto dall'inchiesta non è emerso alcun elemento dal quale si evinca che tale chiusura e tale abrogazione siano contrarie all'interesse della Comunità. La Commissione propone inoltre di chiudere il suddetto riesame intermedio relativo ai sistemi di telecamere, che è stato avviato contestualmente alla nuova inchiesta concernente certi sistemi di fotocamere.

Si propone quindi che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata da pubblicare contemporaneamente alla decisione della Commissione che chiude l'inchiesta

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

• Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti i motivi.

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

• Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti.

Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: "il regolamento di base")¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio² è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone, che rientrano attualmente nei codici NC ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 e 8543 70 90 (codici NC dal 1º gennaio 2007).
- (2) Nel dicembre 2006 tali misure sono state confermate dal Consiglio mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006³, a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (in prosieguo: "misure iniziali").

B. PROCEDIMENTO

(3) Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone.

GU L 365 del 21.12.2006, pag. 7.

GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 1).

- (4) La denuncia è stata presentata dalla Grass Valley Nederland B. V. per conto di produttori comunitari che costituivano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di certi sistemi di fotocamere a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (5) La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (6) Di conseguenza la Commissione, mediante un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴, ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere, che rientrano attualmente nei codici NC ex 8525 80 19, ex 8525 80 91, ex 8528 49 10, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 10, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 70 90 ed ex 9002 90 00 (codici NC dal 1° gennaio 2007) e sono originari del Giappone.
- (7) L'avviso di apertura ha definito il prodotto come certi sistemi di fotocamere originari del Giappone costituiti da:
 - a) un corpo camera:
 - i) con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;
 - ii) con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;
 - iii) in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;
 - b) un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;
 - un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera;
 - d) un mirino, integrato o meno nel corpo camera;
 - e) una stazione di base o unità di controllo camera ("CCU") collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;
 - f) un pannello di controllo ("OCP") o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride);
 - g) un pannello di controllo principale ("MCP") o un'unità di set-up principale ("MSU") per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;

⁴ GU C 117 del 18.5.2006, pag. 8.

h) un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi,

importati insieme o separatamente e originari del Giappone.

I sistemi di fotocamere non devono essere sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.

Le suddette componenti (non il corpo camera) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.

Gli obiettivi e i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.

Il prodotto in esame può essere usato per la telediffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per la creazione di materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.

- (8) Il prodotto oggetto delle misure iniziali rientra appieno nella definizione del prodotto di cui sopra.
- (9) Pertanto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione ha avviato anche, mediante il medesimo avviso di apertura, un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000. Obiettivo di tale riesame intermedio è la modifica o l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2042/2000 qualora si dovesse decidere di istituire su certi sistemi di fotocamere originari del Giappone misure le quali riguarderebbero di conseguenza anche i sistemi di telecamere oggetto delle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 2042/2000. In tal caso non sarebbe più opportuno applicare le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2042/2000, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) La scadenza del regolamento (CE) n. 2042/2000 era prevista per il 29 dicembre 2006. Prima di tale data e come enunciato al considerando 2, il Consiglio mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006, del 19 dicembre 2006, entrato in vigore il 22 dicembre 2006 ha prolungato le misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il riesame già avviato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è stato pertanto esteso automaticamente al regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio.
- (11) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta di riesame ai produttori esportatori, agli importatori e alle associazioni degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, agli utilizzatori, ai fornitori delle materie prime e al produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura e inoltre un questionario è stato inviato a tutte le parti interessate.

C. RITIRO DELLA DENUNCIA, CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE IN VIGORE

- (12) Con lettera del 12 aprile 2007 indirizzata alla Commissione, la Grass Valley Nederland B. V. ha formalmente ritirato la denuncia e con la stessa lettera ha anche ritirato il proprio sostegno al mantenimento delle misure iniziali nei confronti dei sistemi di telecamere originari del Giappone istituite mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006 a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (13) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (14) A tale proposito, mediante la decisione (CE) XXX⁵ la Commissione ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone, in quanto dall'inchiesta non era emerso alcun elemento dal quale si evincesse che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità.
- (15) Come enunciato al considerando 8, dazi antidumping definitivi si applicano anche nei confronti delle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone che rientrano nella definizione di prodotto di cui al procedimento relativo a certi sistemi di fotocamere.
- (16) Come già ricordato al considerando 12, con la citata lettera l'industria comunitaria ha formalmente ritirato il proprio sostegno a tali misure e ne ha chiesto l'abrogazione.
- (17) Si è pertanto giudicato opportuno abrogare le misure vigenti, in quanto dall'inchiesta non è emerso alcun elemento dal quale si evinca che tale abrogazione sia contraria all'interesse della Comunità.

D. CONCLUSIONE

- (18) Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che la chiusura del riesame intermedio e l'abrogazione delle vigenti misure antidumping sarebbero state contrarie all'interesse della Comunità.
- (19) La conclusione è pertanto quella di chiudere il riesame in corso e di abrogare il dazio antidumping definitivo in vigore nei confronti delle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone,

⁵ GU L XXX del xxxxx, pag. xx.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene chiuso il riesame del regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio ed è abrogato il dazio antidumping definitivo istituito a norma del regolamento (CE) n. 1910/2006 sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente